


**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

Comuni partecipanti e convenzionati all'Unione

Per la Delegazione di parte pubblica

Presidente dott. Maurizio Crozzolo



Per la Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- CGIL FP _____
- CISL FP Fiorella L.
- CISAL _____
- UIL FPL _____

RSU

- Andrea Del Fabbro - Unione della Carnia _____
- Tiziana Fachin - Unione della Carnia Tiziana
- Andrea Ermano - Unione della Carnia _____
- Luca Puicher - Unione della Carnia _____
- Eugenio Tuzzi - Comune di Gemona del Friuli _____
- Claudio Urbani - Comune di Gemona del Friuli _____
- Gabriele Canci - Comune di Gemona del Friuli _____

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
art. 11 della L.R. 14/2002 – così come modificato dalla L.R. 29/2017)*

(adottato con deliberazione della G.C. n. 56 del 16.12.19)



F.L.

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché secondo i disposti di cui all'art. 11 della L.R. 14/2002 e s.m.i..
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività elencate nelle tabelle di cui al successivo art. 5.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile. Per collaboratori si intende il personale in stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Sono esclusi dall'incentivo:
 - a. le forniture di acquisto di beni di consumo;
 - b. le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - c. le ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a € 40.000,00 (I.V.A. Esclusa);
 - d. le attività che non rientrano nella disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ogni altra attività non espressamente indicata nell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - e. le procedure di adesione a convenzioni CONSIP;
 - f. appalti affidati senza aver espletato una procedura di gara;
 - g. appalti non inseriti nei documenti di programmazione.

Art. 2
Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori servizi e forniture **posti a base di gara** comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'I.V.A.
2. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:


LAVORI	
Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 1.000.000,00 Euro	2%
Oltre 1.000.000,00 Euro e fino a 2.000.000,00 Euro	1,8%
Oltre 2.000.000,00 Euro e fino a 5.000.000,00 Euro	1,6%
Oltre 5.000.000,00 Euro e fino a 10.000.000,00 Euro	1,2%
Oltre 10.000.000,00 Euro	1%

SERVIZI E FORNITURE	
Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Oltre 500.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 Euro	2%
Oltre 1.000.000,00 Euro e fino a 2.000.000,00 Euro	1,5%
Oltre 2.000.000,00	1%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.
6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (lettera qq, comma 1, art. 3, del D.Lgs. 50/2016) o "prestazionale" (lettera ggggg, comma 1, art. 3, del D.Lgs. 50/2016).



F.L.



Art. 3

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, fornitura e servizi, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le attività incluse nelle tabelle di cui al successivo art. 5.
4. Il restante 20% del fondo è vincolato per le finalità di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 4

Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale, decreto o determina, del competente Dirigente/Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti assegnati a ciascuno.

Art. 5

Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei criteri sotto-riportati.

TABELLA A - LAVORI		
N.	Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale
1	Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Responsabile dei Lavori (art. 89 lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Dal 10% al 40%
2	Programmazione della spesa per gli investimenti (art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 1% al 5%
3	Valutazione preventiva progettazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 5% al 10%
4	Predisposizione atti e controllo delle procedure di gara / Compenso C.U.C.	Dal 10% al 20%
5	Direzione Lavori, assistenza, misure, contabilità (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 10% al 25%
6	Coordinamento della sicurezza (art. 89 lett. f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Dal 5% al 10%
7	Collaudo tecnico, C.R.E., verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 1% al 5%
8	Collaboratori al R.U.P.	Dal 5% al 20%
9	Accantonamento art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	20%
	Totale max	100%

TABELLA B - SERVIZI E FORNITURE		
N.	Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale
1	Predisposizione atti e controllo delle procedure di gara / Compenso C.U.C.	Dal 10% al 20%
2	Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 10% al 30%

 F.L.

3	Direttore dell'esecuzione del contratto	Dal 20% al 40%
4	Collaboratori al R.U.P.	Dal 10% al 40%
5	Accantonamento art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	20%
	Totale max	100%

2. Per gli appalti di servizi, lavori e forniture avviati tra il 19.04.2019 e il 17.06.2019 la quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei criteri sotto-riportati.

TABELLA C - LAVORI		
N.	Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale
1	Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Responsabile dei Lavori (art. 89 lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Dal 10% al 40%
2	Attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Dal 10% al 25%
3	Valutazione preventiva progettazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 5% al 10%
4	Predisposizione atti e controllo delle procedure di gara / Compenso C.U.C.	Dal 10% al 20%
5	Direzione Lavori, assistenza, misure, contabilità (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 10% al 25%
6	Collaudo tecnico, C.R.E., verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 1% al 5%
7	Collaboratori al R.U.P.	Dal 5% al 20%
8	Accantonamento art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	20%
	Totale max	100%

TABELLA D - SERVIZI E FORNITURE		
N.	Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale
1	Attività di progettazione	Dal 10% al 25%
2	Predisposizione atti e controllo delle procedure di gara / Compenso C.U.C.	Dal 10% al 20%
3	Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 20% al 40% Dal 10% al 30%
4	Direttore dell'esecuzione del contratto	Dal 10% al 20% Dal 20% al 40%
5	Collaboratori al R.U.P.	Dal 10% al 40%
6	Accantonamento art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	20%
	Totale max	100%

3. Qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività.
Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Art. 6

Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.




F.L.

3. La corresponsione dell'incentivo al personale coinvolto deve essere successiva alla conclusione delle attività di cui al precedente art. 5, ovvero la corresponsione potrà avvenire anche in maniera frazionata e nel rispetto dei termini sotto-riportati.

PER LAVORI

Ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo

- 50% dell'attività n. 1, 6 e 8 di cui alla TABELLA A riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 100% dell'attività n. 2 e 3 di cui alla TABELLA A riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 50% dell'attività n. 1, 2, 7 di cui alla TABELLA C riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 100% dell'attività n. 3 di cui alla TABELLA C riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;

Ad avvenuta formalizzazione dell'efficacia di aggiudicazione

- 100% dell'attività n. 4 di cui alla TABELLA A riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 100% dell'attività n. 4 di cui alla TABELLA C riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;

Ad avvenuta approvazione del C.R.E. o certificato di collaudo

- 50% dell'attività n. 1, 6 e 8 di cui alla TABELLA A riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 100% dell'attività n. 5 e 7 di cui alla TABELLA A riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 50% dell'attività n. 1, 2 e 7 di cui alla TABELLA C riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 100% dell'attività n. 5 e 6 di cui alla TABELLA C riportata all'art. 5 comma 1 del presente regolamento;

PER SERVIZI E FORNITURE

Ad avvenuta formalizzazione dell'efficacia di aggiudicazione

- 100% dell'attività n. 1 di cui alla TABELLA B riportata all'art. 5 del presente regolamento;
- 100% delle attività n. 1 e 2 di cui alla TABELLA D riportata all'art. 5 del presente regolamento;

Ad avvenuta approvazione del C.R.E.

- Il saldo delle restanti attività con la possibilità di frazionamento annuale in funzione dell'importo del servizio/fornitura

4. Nel caso in cui si realizzi un'interruzione del procedimento d'appalto, l'incentivo è calcolato e ripartito per le attività svolte, salvo il caso in cui l'interruzione dipenda da errori derivanti dall'espletamento dell'attività incentivate; il R.U.P. dà conto delle motivazioni del riparto parziale con propria relazione.

Art. 7

Termini temporali e penali

1. Nell'atto di affidamento delle funzioni di cui alla tabella riportata al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, servizi e forniture, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice e attribuibili al personale coinvolto, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.


Art. 8

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti precedentemente adottati per quanto non compatibili con le presenti disposizioni.
3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
4. Ai fini dell'applicazione degli incentivi agli appalti per servizi e forniture a decorrere dal 20.05.2017 è necessario che sia approvato un progetto con proprio Quadro Economico e che sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto

 F.L.

5. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a antecedenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti.
6. Per le attività svolte e per gli appalti affidati nel periodo che intercorre tra il 20.04.2016 ed il 31.12.2017, stante la decorrenza dell'art. 113, comma 5 bis che ha disposto il non assoggettamento degli Incentivi al tetto del salario accessorio ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, la liquidazione degli Incentivi potrà avvenire solo nei limiti di eventuali risorse a tal fine espressamente stanziare nell'ambito delle risorse decentrate degli anni di riferimento.



F.L.